

**ALLEGATO A alla Dgr n. 575 del 03 maggio 2013**

LEGGE REGIONALE N. 10/1999 ss.mm.ii. E DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 ss.mm.ii.

## DISPOSIZIONI APPLICATIVE

## SEZIONE I

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Tipologie progettuali: le tipologie progettuali cui si applicano le procedure di VIA non di competenza statale sono elencate negli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (allegati che hanno subito aggiornamenti e modifiche per effetto di numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, tra i quali si citano, tra gli ultimi, il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Con riferimento alle tipologie progettuali soggette a tale disciplina, si precisa quanto segue.

a) Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina in materia di V.I.A. al settore relativo al commercio, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", alle medie strutture di vendita in forma di centro commerciale, come definito dalla richiamata normativa regionale,<sup>1</sup> si applica la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), ai sensi dell'Allegato IV, punto 7, lettera b) alla Parte II del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Diversamente, con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la procedura di V.I.A. per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, nonché la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le grandi strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 8.000, a prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale.

b) bonifica siti inquinati: per quanto riguarda impianti e attività necessarie all'attuazione di progetti operativi relativi alla realizzazione di interventi di bonifica si applica quanto previsto dall'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Viene comunque fatto salvo quanto previsto dalla Dgr n. 4145 del 29 dicembre 2009.

c) aree naturali protette:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. i progetti dell'Allegato IV alla Parte II relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, sono sottoposti direttamente a procedura di VIA se ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6/12/1991, n. 394;

- ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nei casi in cui i progetti ricadano all'interno di aree naturali protette le relative soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 50 del 2012 sono definiti:

f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;

e) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;

g) grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:

1. grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
2. parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.

d) esclusione: le esclusioni dalle procedure di VIA sono previste, attualmente, dall'art. 6, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Restano ferme le disposizioni contenute nelle delibere regionali di settore, vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e dallo stesso non espressamente revocate. In particolare, con riferimento ai progetti di impianti di produzione di energia idroelettrica e alle relative concessioni di derivazione d'acqua, continua a trovare applicazione, anche con riferimento alle istanze pendenti, la disciplina di cui alle deliberazioni assunte, nel merito, dalla Giunta Regionale che, attesa la specialità della materia, ha fissato direttive e procedure per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", dal D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dal d.lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

## 2. AUTORITÀ COMPETENTI

Le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, della legge regionale n. 10/1999 e ss.mm.ii., criteri che vengono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Detto riparto delle competenze viene confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, in fase di realizzazione o realizzati.

Nei casi di tipologie progettuali che non sono previste negli allegati della legge regionale, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che assegnano alla Regione la competenza per materia.

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e Provincia secondo il principio sopra riportato, è stato predisposto l'elenco delle tipologie progettuali soggette alla procedure di VIA o di Verifica di Assoggettabilità, con indicazione delle specifiche competenze, come riportato nelle Sezioni II e III del presente Allegato.

Gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria sono la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/1999 e ss.mm.ii. e le Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della medesima legge.

## 3. COORDINAMENTO PROCEDURE VIA ED AIA

L'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che *«la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA»* e che *«se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione»*. Alla luce di tali previsioni si ritiene quindi di confermare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n. 1998 e di cui ai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi.

## 4. PRESENTAZIONE AL PUBBLICO

Ai fini di garantire la più ampia conoscenza e informazione alla cittadinanza, che deve essere messa nelle migliori condizioni per esprimere in tempi adeguati le proprie osservazioni a tutto vantaggio delle successive

fasi procedurali, e al fine di rispondere ai principi più generali della trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e della partecipazione al procedimento, si conferma l'articolo art. 15 – presentazione al pubblico – della legge regionale, ancorché la fattispecie non sia prevista dalla normativa nazionale.

5. ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE n. 10/1999 e ss.mm.ii. NON PIÙ APPLICABILI

In base a quanto previsto ai punti precedenti, ai fini applicativi e procedurali, si intendono non più applicabili le seguenti disposizioni della l.r. n. 10/1999 e ss.mm.ii.:

- a) articolo 1;
- b) articolo 2;
- c) articolo 3, comma 1, lettere d) ed e);
- d) articolo 3, comma 2;
- e) articolo 4, commi 3,5, 6 e 7;
- f) articolo 7;
- g) articolo 8;
- h) articolo 9;
- i) articolo 10;
- j) articolo 11;
- k) articolo 12;
- l) articolo 13;
- m) articolo 14;
- n) articolo 16;
- o) articolo 17;
- p) articolo 18;
- q) articolo 25;
- r) articolo 26;
- s) articolo 27, commi 1, 2 e 3;
- t) articoli dal 28 al 32.

SEZIONE II

TIPOLOGIE PROGETTUALI SOGGETTE ALLE PROCEDURE DI VIA  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 e ss.mm.ii.<sup>(1)</sup>

<p><b>ALLEGATO III</b> alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</p>	<p>Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente</p>	<p><b>ENTE COMPETENTE</b></p>	<p><b>NOTE</b></p>
<p>a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.</p>	<p>A1 – <i>m-sexies</i>) B1 – <i>g-quinquies</i>)</p>	<p>Regione</p>	
<p>b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.</p>	<p>A1 – <i>m-ter</i>)</p>	<p>Regione</p>	
<p>c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;</p>		<p>Regione</p>	<p>art. 27 comma 3-bis L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.</p>
<p><i>c bis</i>) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;</p>		<p>Regione</p>	<p>art. 27 comma 3-bis L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.</p>
<p>d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;</p>	<p>A2 – <i>c</i>)</p>	<p>Regione</p>	<p>Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette</p>
	<p>B2 – <i>p. 8 m</i>)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.</p>	<p>C4 – <i>p. 5 b</i>) B2 – <i>p. 5 b</i>)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.</p>	<p>In quanto assimilabili a quelli previsti in A2 – <i>d</i>) ed <i>e</i>)</p>	<p>Regione</p>	<p>Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette</p>
	<p>In quanto assimilabili a quelli previsti in B2 – <i>p. 8 k</i>) e <i>l</i>)</p>	<p>Provincia</p>	

<p align="center"><b>ALLEGATO III</b>  <b>alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b></p>	<p><b>Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente</b></p>	<p align="center"><b>ENTE COMPETENTE</b></p>	<p align="center"><b>NOTE</b></p>
<p>f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.</p>	A2 – d)	Regione	<p>Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette</p>
	B2 – p. 8 k)	Provincia	
<p>g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.</p>	A2 – e)	Regione	<p>Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette</p>
	B2 – p. 8 l)	Provincia	
<p>h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>.</p>	A2 – f)	Regione	<p>Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette</p>
	B2 – p. 8 g)	Provincia	
<p>i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.</p>	A2 – g)	Regione	<p>Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette</p>
	B2 – p. 5 d)	Provincia	
<p>l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.</p>	A1 – m-septies) B1 – g-quater)	Regione	
<p>m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	A1 – a) (per D1, D5, D9, D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti speciali pericolosi	
	A1-bis – a) (per D1 e D5) e b) (per D9)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani pericolosi	
	A1 – b) B1 – a) (per D10 e D11)	Regione smaltimento di urbani pericolosi	
	A1 – h) (per R1)	Regione recupero di rifiuti speciali e urbani pericolosi	
<p>n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	A1 – d) B1 – b) (per D9, D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi	
	A1 – b) (per D10 e D11) B1 – a) (per D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	

<p align="center"><b>ALLEGATO III</b>  <b>alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b></p>	<p><b>Corrispondenza  alla tipologia di  cui agli allegati  L.R. n. 10/1999 e  ss.mm.ii. per la  definizione  dell'Autorità  competente</b></p>	<p align="center"><b>ENTE  COMPETENTE</b></p>	<p align="center"><b>NOTE</b></p>
	<p>A1-bis - b) (per D9)  B2 - p.7 n) (per D9)</p>	<p>Provincia  smaltimento di  rifiuti urbani non  pericolosi</p>	
	<p>A1 - i)  B1 - e)  (per R1)</p>	<p>Regione recupero  di rifiuti urbani e  speciali non  pericolosi</p>	
<p>o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>	<p>A1 - f)  B1 - c)</p>	<p>Regione  smaltimento di  rifiuti speciali non  pericolosi</p>	
	<p>A1-bis - c)  B2 - p.7 o)</p>	<p>Provincia  smaltimento di  rifiuti urbani non  pericolosi</p>	
<p>p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>A1-bis - a)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006),</p>	<p>A1 - c)</p>	<p>Regione</p>	
<p>ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>.</p>	<p>A1-bis - e)  B2 - p.7 q)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).</p>	<p>A1 - g)  B1 - d)</p>	<p>Regione  smaltimento di  rifiuti speciali non  pericolosi  (ad esclusione degli  impianti realizzati  nel luogo di  produzione per i  rifiuti ivi prodotti o  per i rifiuti prodotti  anche in altri  impianti o  stabilimenti purché  appartenenti alla  medesima impresa)</p>	
	<p>A1-bis - d)  B2 - p.7 p)</p>	<p>Provincia  smaltimento di  rifiuti urbani non  pericolosi</p>	

<p align="center"><b>ALLEGATO III</b>  <b>alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b></p>	<p><b>Corrispondenza  alla tipologia di  cui agli allegati  L.R. n. 10/1999 e  ss.mm.ii. per la  definizione  dell'Autorità  competente</b></p>	<p align="center"><b>ENTE  COMPETENTE</b></p>	<p align="center"><b>NOTE</b></p>
	<p>A1-bis - f)  B2 - p.7 r)</p>	<p>Provincia  smaltimento di  rifiuti speciali non  pericolosi  (riferito ad  impianti realizzati  nel luogo di  produzione per i  rifiuti ivi prodotti o  per i rifiuti prodotti  anche in altri  impianti e  stabilimenti,  purché  appartenenti alla  medesima impresa)</p>	
<p>r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.</p>	<p>A1 - j)  B1 - f)</p>	<p>Regione</p>	
<p>s) Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.</p>	<p>A1 - k)  B1 - g)</p>	<p>Regione</p>	
<p>t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>.</p>	<p>A1 - m-quater)</p>	<p>Regione</p>	<p>Competenza della  Provincia qualora  ricadano anche  parzialmente  all'interno di aree  naturali protette.</p>
	<p>B2 - p. 8 n)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.</p>	<p>A1 - l)</p>	<p>Regione</p>	
<p>v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi</p>	<p>A2 - r)</p>	<p>Regione</p>	
<p>e delle risorse geotermiche.</p>	<p>A1 - m)</p>	<p>Regione</p>	
<p>z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.</p>	<p>A1-bis - h-  quater)  B2 - p. 7 l)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>	<p>A1 - a)  per i pericolosi</p>	<p>Regione</p>	
	<p>A1 - e)  per i non  pericolosi</p>		
<p>ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>.</p>	<p>A2 - j)</p>	<p>Regione</p>	<p>Competenza della  Provincia qualora  ricadano anche  parzialmente  all'interno di aree  naturali protette.</p>
	<p>B2 - p. 8 o)</p>	<p>Provincia</p>	

<p align="center"><b>ALLEGATO III</b> <b>alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b></p>	<p><b>Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente</b></p>	<p align="center"><b>ENTE COMPETENTE</b></p>	<p align="center"><b>NOTE</b></p>
<p>ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.</p>	<p>C4 – p. 1 c) B2 – p. 1 c)</p>	<p align="center">Provincia</p>	
<p>ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.</p>	<p>C4 – p. 3 e) B2 – p. 3 e)</p>	<p align="center">Provincia</p>	
<p>ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.</p>	<p>In quanto assimilabili a quelli previsti in A1 – <i>m-quinquies</i>)</p>	<p align="center">Regione</p>	
<p>af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.</p>	<p>In quanto assimilabili a quelli previsti in A1 – <i>m-quinquies</i>)</p>	<p align="center">Regione</p>	
<p>af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.</p>		<p align="center">Regione</p>	
<p>ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.</p>	<p align="center">Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.</p>		

(<sup>1</sup>) Si ricorda che l'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che per i progetti di cui all'allegato III ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, di cui al citato decreto, sono ridotte del cinquanta per cento.





## ALLEGATO A alla Dgr n. 575 del 03 maggio 2013

## SEZIONE III

TIPOLOGIE PROGETTUALI SOTTOPOSTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSII DEL D.LGS. N. 152/2006 e ss.mm.ii.<sup>(2) (3)</sup>

ALLEGATO IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente	ENTE COMPETENTE	NOTE
<b>1. Agricoltura</b>			
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;	C4 – p. 1 a) B2 – p. 1 a)	Provincia	
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;	C4 – p. 1 b) B2 – p. 1 b)	Provincia	
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;	C4 – p. 1 c) B2 – p. 1 c)	Provincia	
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;	C4 – p. 1 d) B2 – p. 1 d)	Provincia	
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;	C4 – p. 1 e) B2 – p. 1 e)	Provincia	
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.	C4 – p. 1 f) B2 – p. 1 f)	Provincia	
<b>2. Industria energetica ed estrattiva</b>			
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;		Regione	art. 27 comma 3-bis L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie <sup>(4)</sup> ;	B2 – p. 2 b)	Provincia	Competenza della provincia anche qualora l'attività sia svolta al di fuori delle aree naturali protette.

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione	art. 27 comma 3-bis L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	C4 – p. 2 c) B2 – p. 2 d)	Provincia	
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione	art. 27 comma 3-bis L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.
f) installazione di oleodotti e gasdotti superiori a 20 km;	C4 – p. 2 e) B2 – p. 2 f)	Provincia	
f) installazione di condutture per il trasporto di flussi di CO <sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;	C4 – p. 2 f)	Provincia	
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;		Regione	
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;		Regione	
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;		Regione	art. 27 comma 3-bis L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
n-bis) impianti per la cattura di flussi di CO <sub>2</sub> provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.		Regione	
<b>3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali</b>			
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 3 a) B2 – p. 3 a)	Provincia	

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;	C4 – p. 3 b) B2 – p. 3 b)	Provincia	
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;	C4 – p. 3 c) B2 – p. 3 c)	Provincia	
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	C4 – p. 3 d) B2 – p. 3 d)	Provincia	
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;	C4 – p. 3 f) B2 – p. 3 f)	Provincia	
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup> ;	C4 – p. 3 g) B2 – p. 3 g)	Provincia	
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 3 h) B2 – p. 3 h)	Provincia	
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;	C4 – p. 3 i) B2 – p. 3 i)	Provincia	La l.r. n. 10/1999 ss.mm.ii. prevedeva lo svolgimento della procedura di via di competenza regionale solo all'interno delle aree sensibili (allegato C3 – 1bis – d)), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica e VIA è della Provincia in tutti i casi.

i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 3 l) B2 – p. 3 j)	Provincia	
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	C4 – p. 8 j) B2 – p. 8 j)	Provincia	
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	C4 – p. 8 i) B2 – p. 8 i)	Provincia	
<b>4. Industria dei prodotti alimentari</b>			
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;	C4 – p. 4 a) B2 – p. 4 a)	Provincia	
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;	C4 – p. 4 b) B2 – p. 4 b)	Provincia	
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;	C4 – p. 4 c) B2 – p. 4 c)	Provincia	
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;	C4 – p. 4 d) B2 – p. 4 d)	Provincia	
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 4 e) B2 – p. 4 e)	Provincia	
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;	C4 – p. 4 f) B2 – p. 4 f)	Provincia	

g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;	C4 – p. 4 g) B2 – p. 4 g)	Provincia	
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 4 h) B2 – p. 4 h)	Provincia	
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	C4 – p. 4 i) B2 – p. 4 i)	Provincia	
<b>5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta</b>			
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;	C4 – p. 5 a) B2 – p. 5 a)	Provincia	
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;	C4 – p. 5 b) B2 – p. 5 b)	Provincia	
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;	C4 – p. 5 c) B2 – p. 5 c)	Provincia	
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.	C4 – p. 5 d) B2 – p. 5 d)	Provincia	
<b>6. Industria della gomma e delle materie plastiche</b>			
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.	C4 – p. 6 a) B2 – p. 6 a)	Provincia	
<b>7. Progetti di infrastrutture</b>			
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;	C4 – p. 7 a) B2 – p. 7 a)	Provincia	
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;	C4 – p. 7 b) B2 – p. 7 b)	Provincia	
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;	C4 – p. 7 b) B2 – p. 7 b)	Provincia	
costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";	A1-bis – h- quinquies) C4 –p 8 - m-bis)	Provincia	
parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari	A1-bis – h-ter)	Provincia	
nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;	A1-bis – h-bis) B2 – p. 7 m)	Provincia	
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;	B1 – g-bis)	Regione	La l.r. n. 10/1999 ss.mm.ii. prevedeva lo svolgimento della procedura di verifica di competenza regionale solo all'interno delle aree sensibili (allegato C3 – 1bis – a)), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica è della Regione su tutto il territorio regionale.
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;	C4 – p. 7 d) B2 – p. 7 d)	Provincia	
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;	B1 – g-ter)	Regione	Competenza regionale qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette. Competenza provinciale nel restante territorio.
	C4 – p. 7 e)	Provincia	
g) strade extraurbane secondarie;	C4 – p. 7 f) B2 – p. 7 f)	Provincia	
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;	C4 – p. 7 g) B2 – p. 7 g)	Provincia	
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;	C4 – p. 7 h) B2 – p. 7 h)	Provincia	
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri	C4 – p. 7 i) B2 – p. 7 i)	Provincia	

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km	C4 – p. 7 j) B2 – p. 7 j)	Provincia	
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;	A1 – m-octies)	Regione	
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;	A1 – m-quinquies)	Regione	
p) aeroporti;	A2 – n)	Regione	
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;	C4 – p. 7 k)	Provincia	
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	A1 – b) B1 – a) (per D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1-bis – b) B2 – p. 7 n) (per D2, D8 e D9)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1 – f) B1 – c) (per D13 e D14)	Regione rifiuti speciali non pericolosi	
	A1-bis – c) B2 – p. 7 o) (per D13 e D14)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	A1 – d) B1 – b)	Regione	

<p>t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>A1 – g) B1 – d)</p>	<p>Regione (ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa)</p>	
	<p>A1-bis – f) B2 – p. 7 r)</p>	<p>Provincia (riferito ad impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa)</p>	
<p>u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</p>	<p>A1-bis – a)</p>	<p>Provincia</p>	
<p>v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;</p>	<p>A1 – j) B1 – f)</p>	<p>Regione</p>	
<p>z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km;</p>	<p>A1-bis – h-quater) B2 – p. 7 l)</p>	<p>Provincia</p>	



<p>z.a) Impianti di smaltimento mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>A1 – a) (per D2, D8, D13, D14, D15) B1 – b) (per D2, D8), c) (per D13, D14), d) (per D15)</p>	<p>Regione rifiuti speciali pericolosi (nel caso di D15 ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa)</p>	
	<p>A1-bis – f) B2 – r)</p>	<p>Provincia rifiuti speciali pericolosi D15 (riferito ad impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa)</p>	
	<p>A1-bis – b) (per D2, D8), c) (per D13, D14), d) (per D15) B2 – n) (per D2, D8), o) (per D13, D14), p) (per D15)</p>	<p>Provincia rifiuti urbani pericolosi</p>	
<p>z.a) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>A1-bis – g) (da R2 a R9)</p>	<p>Provincia rifiuti urbani e speciali pericolosi</p>	

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	A1 – <i>i</i> ) (per R1) B1 – <i>e</i> ) (per R1)	Regione rifiuti speciali e urbani non pericolosi (R1)	
	A1- <i>bis</i> – <i>h</i> ) (da R2 a R9) B2 – <i>s</i> ) (da R2 a R9)	Provincia rifiuti speciali e urbani non pericolosi (da R2 a R9)	
<b>8. Altri progetti</b>			
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m <sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;	C4 – p. 8 <i>a</i> ) B2 – p.8 <i>a</i> )	Provincia	
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;	C4 – p. 8 <i>b</i> ) B2 – p.8 <i>b</i> )	Provincia	
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;	C4 – p. 8 <i>c</i> ) B2 – p.8 <i>c</i> )	Provincia	
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m <sup>2</sup> ;	C4 – p. 8 <i>d</i> ) B2 – p.8 <i>d</i> )	Provincia	
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 8 <i>e</i> ) B2 – p.8 <i>e</i> )	Provincia	
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;	C4 – p. 8 <i>f</i> ) B2 – p.8 <i>f</i> )	Provincia	
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m <sup>3</sup> ;	C4 – p. 8 <i>g</i> ) B2 – p.8 <i>g</i> )	Provincia	
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;	C4 – p. 8 <i>h</i> )	Provincia	La L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii.

	B1 – <i>g-quinquies</i>	Regione	prevedeva lo svolgimento della procedura di VIA di competenza regionale solo all'interno delle aree sensibili (allegato C3 – <i>1bis – c</i> ), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica è della Provincia .  Competenza della Regione qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.
i) cave e torbiere;	A1 – <i>k</i> B1 – <i>g</i> )	Regione	
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;	C4 – p. 8 <i>k</i> ) B2 – p.8 <i>k</i> )	Provincia	
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;	C4 – p. 8 <i>l</i> ) B2 – p.8 <i>l</i> )	Provincia	
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;	Assimilabile ai macelli previsti nella L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. in C4 – p.4 <i>f</i> ), B2 – p. 4 <i>f</i> )	Provincia	
q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte	C4 – p. 8 <i>a</i> )	Provincia	

caravan o di superficie superiore a 5 ettari;			
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;		Regione	Opere non previste dalla L.R. n. 10/1999 ss.mm.ii. e quindi attribuite alla competenza regionale.
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.		
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).	Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.		

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. i progetti dell'Allegato IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6/12/1991, n. 394, sono sottoposti direttamente a procedura di VIA.

<sup>3</sup> Si ricorda che l'articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. prevede che per i progetti di cui all'allegato IV ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 22/2010 "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale".